

CAPITOLO I.

CONGIURE E CONGIURATI

1. I presupposti di autonomia politica. — 2. Venezia, provincia bizantina. — 3. Il governo del duca Giovanni. — 4. Il supplizio di Obelerio. — 5. Congiure tribunizie. — 6. L'ultimo atto del dramma. — 7. Lineamenti costituzionali agli albori del sec. IX.

1. — L'agitato periodo di governo dei primi duchi reatini aveva avuto la lieta ventura di consolidare i tre capisaldi essenziali allo svolgimento di vita autonoma. I limiti territoriali erano irrevocabilmente definiti dal patto carolino (1); le interferenze politiche esterne, che con la rivendicazione di presunti o reali diritti sovrani potevano in un modo o nell'altro trattenere e deviare il cammino dell'indipendenza, in parte eliminate (2) e in parte svisgorate (3); i valori del risorgimento spirituale della nazione ricostruiti con nobiltà di animo e con originalità di mente (4).

All'opera del tempo spetterà il compito di realizzare stretta ed organica fusione tra questi elementi in modo da tradurre nelle forme

(1) Cfr. i cap. 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 del *Pactum Lotharii* (M. G. H., Capit., II, 133; *Documenti* cit., I, 106 sgg.).

(2) Nei riguardi dei rapporti con il regno italico, per ciò che concerneva i diritti di uso, i diritti di transito, la libertà di traffico, i possessi nell'ambito del regno ecc. regolati dal patto carolino. Cfr. il *Pactum Lotharii* cit. (M. G. H., Capit., II, 101 sgg.; *Documenti* cit., I, 101 sgg.) e il *praeceptum* di Lotario del 1 settembre 841, che conferma il *decretum Karoli cum Grecis sancitum* (M. G. H., Capit., II, 136 sgg.; *Documenti* cit., I, 108 sgg.).

(3) Nei riguardi dell'impero orientale. Cfr. IOHAN. DIAC., *Chronicon* cit., p. 105.

(4) Instaurazione del culto di S. Marco. Cfr. IOHAN. DIAC., *Chronicon* cit., p. 109 sg.; testamento di Giustiniano dell'829, in *Documenti* cit., I, 98.